



Titolo

Processo sportivo in genere – interesse a ricorrere – prova di resistenza – contenuto del provvedimento – necessità - presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento – esclusione

Descrizione

La c.d. prova di resistenza, in quanto finalizzata a verificare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'interesse ad agire, deve essere effettuata sulla base del contenuto del provvedimento impugnato e non sulla base di presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 23/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art. 28 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0023 CFA del 21 ottobre 2021 (Associazione Italiana Arbitri/Sig. Macaddino Giuseppe Marco)